

Bruxelles, 20 marzo 2026
(OR. en)

7138/26

Fascicolo interistituzionale:
2025/0411(NLE)

ECOFIN 305
UEM 102
FIN 385
ECB
EIB

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione di esecuzione, del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/... DEL CONSIGLIO

del ...

**che modifica la decisione di esecuzione, del 13 luglio 2021,
relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021,
che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza¹, in particolare l'articolo 20, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

¹ GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/241/oj>.

considerando quanto segue:

- (1) In seguito alla presentazione del piano nazionale per la ripresa e la resilienza ("PRR") da parte dell'Italia il 30 aprile 2021, la Commissione ha proposto al Consiglio la propria valutazione positiva. Il 13 luglio 2021 il Consiglio ha approvato la valutazione positiva mediante una decisione di esecuzione ("decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021")². La decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 è stata modificata dalle decisioni di esecuzione del Consiglio del 19 settembre 2023³, dell'8 dicembre 2023⁴, del 14 maggio 2024⁵, del 18 novembre 2024⁶, del 20 giugno 2025⁷ e del 27 novembre 2025⁸.
- (2) Il 23 febbraio 2026 l'Italia ha presentato alla Commissione, in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241, una richiesta motivata domandandole di proporre una modifica della decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021, in quanto ritiene che parte del PRR non possa più essere realizzata a causa di circostanze oggettive. L'Italia ha presentato quindi un PRR modificato.

² Cfr. documenti ST 10160/21e ST 10160/21 ADD 1 REV 2 all'indirizzo <http://register.consilium.europa.eu>.

³ Cfr. documenti ST 12259/23 all'indirizzo <http://register.consilium.europa.eu>.

⁴ Cfr. documenti ST 16051/23; ST 16051/23 ADD 1 e ST 16051/23 ADD 1 REV 1 (ga) all'indirizzo <http://register.consilium.europa.eu>.

⁵ Cfr. documenti ST 9399/24e ST 9399/24 ADD 1 all'indirizzo <http://register.consilium.europa.eu>.

⁶ Cfr. documenti ST 15114/24e ST 15114 ADD 1 REV 1 all'indirizzo <http://register.consilium.europa.eu>.

⁷ Cfr. documenti ST 9587/25e ST 9587/25 ADD 1 all'indirizzo <http://register.consilium.europa.eu>.

⁸ Cfr. documenti ST 15106/25, ST 15106/25 ADD 1 e ST 15106/25 COR 1 all'indirizzo <http://register.consilium.europa.eu>.

Modifiche basate sull'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241

- (3) Le modifiche del PRR presentate dall'Italia a causa di circostanze oggettive riguardano 40 misure.
- (4) L'Italia ha spiegato che parte di 13 misure non è più realizzabile entro il termine indicato nell'allegato della decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021. Si tratta delle misure seguenti: M2C3-6 Investimento 1.1 (Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici); M2C3-8 Investimento 1.2 (Riqualficazione di beni immobili pubblici parzialmente o interamente utilizzati per l'amministrazione della giustizia); M2C3-10 Investimento 3.1 (Promozione di un teleriscaldamento efficiente); M2C4-23 Investimento 3.3 (Rinaturazione dell'area del Po); M2C4-25 Investimento 3.4 (Bonifica del "suolo dei siti orfani"); M2C4-38 Investimento 4.4 (Investimenti in fognatura e depurazione); M3C1-5 Investimento 1.1 (Collegamenti ferroviari ad alta velocità verso il Sud per passeggeri e merci); M5C2-6 Investimento 1 (Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione); M5C2-8 Investimento 2 (Percorsi di autonomia per persone con disabilità); M5C2-10 Investimento 3 (Housing First (innanzitutto la casa) e stazioni di posta); M5C2-20 Investimento 6 (Programma innovativo della qualità dell'abitare); M6C1-9 Investimento 1.2 (Casa come primo luogo di cura e telemedicina); M7-3 Riforma 1 (Semplificazione delle procedure autorizzative per le energie rinnovabili). Su questi presupposti, l'Italia ha chiesto che tali misure siano modificate. La decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 dovrebbe essere modificata di conseguenza.

- (5) L'Italia ha spiegato che sette misure sono state modificate al fine di attuare alternative migliori per conseguire il livello di ambizione originario. Si tratta delle misure seguenti: M1C1-49 ed M1C1-50 Investimento 1.8 (Procedure di assunzione per i tribunali amministrativi); M1C1-72 quinquies e M1C1-72 sexies Riforma 1.11 (Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie) e la relativa descrizione della misura; M1C1-144 Investimento 1.4 (Servizi digitali e esperienza dei cittadini); M1C1-24 Investimento 1.7 (Competenze digitali di base) e la relativa descrizione della misura; la descrizione della misura dell'Investimento 1.4 (Sviluppo del biometano, secondo criteri per la promozione dell'economia circolare) nell'ambito di M2C2; M6C2-17 Investimento 2.2 (Sviluppo delle competenze tecniche, professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario) e la relativa descrizione della misura; M7-5 Riforma 2 (Riduzione delle sovvenzioni dannose per l'ambiente). Su questi presupposti, l'Italia ha chiesto che tali misure siano modificate. La decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 dovrebbe essere modificata di conseguenza.

- (6) L'Italia ha spiegato che 20 misure sono state modificate per attuare alternative migliori che consentano di ridurre gli oneri amministrativi e semplificare la decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021, garantendo tuttavia il conseguimento delle finalità di tali misure. Si tratta delle misure seguenti: M1C1-96 Riforma 1.10 (Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni); M1C2-5 Investimento 6 (Investimento nel sistema della proprietà industriale) e la relativa descrizione della misura; M1C2-14 Riforma 2 (Leggi annuali sulla concorrenza) e la relativa descrizione della misura; M1C3-9 bis Investimento 4.1 (Hub del turismo digitale); M1C3-18 Investimento 2.3 (Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici) e la relativa descrizione della misura; M1C3-28 Investimento 4.2 (Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche); la descrizione della misura dell'investimento 4 (Dispositivo per il parco agrisolare) nell'ambito di M2C1; M2C4-32 Investimento 4.2 (Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti) e la relativa descrizione della misura; la descrizione della misura dell'Investimento 1.4 (Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nei cicli I e II della scuola secondaria di secondo grado e alla riduzione dell'abbandono scolastico) nell'ambito di M4C1; M4C1-13 Investimento 2.1 (Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico); M4C2-2 bis Investimento 2.2 (Accordi di Innovazione);

M5C1-4 Riforma 1 (Politiche attive del mercato del lavoro (ALMPs) e formazione professionale); la descrizione della misura dell'investimento 1 (Potenziamento dei Centri per l'Impiego (PES)) nell'ambito di M5C1; M5C1-10 Riforma 2 (Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso); M5C1-19 bis ed M5C1-20 Investimento 5 (Creazione di imprese femminili) e la relativa descrizione della misura; M6C2-8 Investimento 1.1 (Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero); descrizione della misura dell'investimento 1.3 (Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione) nell'ambito di M6C2; la descrizione della misura dell'investimento 2.2 (Sviluppo delle competenze tecniche, professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario) nell'ambito di M6C2; M7-10 Riforma 5 (Piano Nuove Competenze Transizioni); M7-26 Investimento 8 (Approvvigionamento sostenibile, circolare e sicuro delle materie prime critiche) e la relativa descrizione della misura. Su questi presupposti, l'Italia ha chiesto che tali misure siano modificate. La decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 dovrebbe essere modificata di conseguenza.

Distribuzione dei traguardi e degli obiettivi

- (7) La distribuzione rateale dei traguardi e degli obiettivi dovrebbe essere modificata per tenere conto delle modifiche apportate al PRR e del calendario indicativo presentato dall'Italia.

Correzione di errori materiali

- (8) Nel testo della decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 sono stati rilevati dieci errori materiali che incidono su dieci traguardi e obiettivi e su dieci misure nell'ambito di tre componenti. La decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 dovrebbe essere modificata per correggerli. Tali errori materiali riguardano le misure seguenti: M2C4-40 Investimento 4.5 (Regime di sovvenzioni per gli investimenti in infrastrutture idriche); M4C1-14 bis Riforma 2.1 (Reclutamento dei docenti); M4C1-31 Investimento 5 (Fondo per gli alloggi destinati agli studenti); M7-6 Riforma 3 (Riduzione dei costi di connessione degli impianti per la produzione di biometano); M7-13 Investimento 3 (Misura rafforzata: Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse); M7-22 Investimento 7 (Rete di trasmissione intelligente); M7-30 Investimento 10 (Progetto pilota sulle competenze e "Crescere Green"); M7-37 Investimento 13 (Linea Adriatica Fase 1 (centrale di compressione di Sulmona e gasdotto Sestino-Minerbio); M7-39 Investimento 14 (Infrastruttura transfrontaliera per l'esportazione del gas); M7-42 Investimento 15 (Transizione 5.0). Tali correzioni non incidono sull'attuazione delle misure in questione.

Valutazione della Commissione

- (9) La Commissione ha valutato il PRR modificato sulla base dei criteri di valutazione stabiliti all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241.

Contributo alla transizione verde, compresa la biodiversità

- (10) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera e), e al criterio 2.5, allegato V, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato prevede misure che contribuiscono in ampia misura (rating A) alla transizione verde, compresa la biodiversità, o ad affrontare le sfide che ne conseguono. Le misure a sostegno degli obiettivi climatici rappresentano un importo pari al 37,1 % della dotazione totale del PRR modificato e al 74,8 % dei costi totali stimati delle misure incluse nel capitolo dedicato al piano REPowerEU, stando ai calcoli effettuati secondo la metodologia di cui all'allegato VI del regolamento (UE) 2021/241. A norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato è coerente con le informazioni contenute nel piano nazionale per l'energia e il clima 2021-2030.

Contributo alla transizione digitale

- (11) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera f), e al criterio 2.6 dell'allegato V, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato prevede misure che contribuiscono in ampia misura (rating A) alla transizione digitale o ad affrontare le sfide che ne conseguono. Le misure a sostegno degli obiettivi digitali rappresentano un importo pari al 26,5 % della dotazione totale del PRR modificato, stando ai calcoli effettuati secondo la metodologia di cui all'allegato VII del regolamento (UE) 2021/241.

Altri criteri di valutazione

- (12) La Commissione ritiene che le modifiche presentate dall'Italia non incidano sulla valutazione positiva del PRR espressa nella decisione di esecuzione del Consiglio, del 13 luglio 2021, in relazione alla pertinenza, all'efficacia, all'efficienza e alla coerenza del PRR rispetto ai criteri di valutazione di cui all'articolo 19, paragrafo 3, lettere a), b), c), d), d bis), d ter), g), h), i), j) e k), del regolamento (UE) 2021/241.

Valutazione positiva

- (13) A seguito della valutazione positiva del PRR modificato da parte della Commissione, che ha constatato che il PRR rispetta i criteri di valutazione di cui al regolamento (UE) 2021/241, conformemente all'articolo 20, paragrafo 2, e all'allegato V di tale regolamento, è opportuno stabilire le riforme e i progetti di investimento necessari per l'attuazione del PRR modificato, i traguardi, gli obiettivi e gli indicatori pertinenti nonché l'importo messo a disposizione dall'Unione per l'attuazione del PRR modificato.

Contributo finanziario

- (14) I costi totali stimati del PRR modificato dell'Italia ammontano a 194 435 381 164 EUR. Poiché l'importo dei costi totali stimati del PRR modificato è superiore al contributo finanziario massimo aggiornato disponibile per l'Italia, il contributo finanziario determinato in conformità dell'articolo 4 bis del regolamento (UE) 2021/1755 del Parlamento europeo e del Consiglio⁹ e in conformità dell'articolo 20, paragrafo 4, e dell'articolo 21 bis, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/241 assegnato al PRR modificato dell'Italia dovrebbe essere pari a 71 779 623 788 EUR. Il contributo finanziario messo a disposizione dell'Italia rimane pertanto invariato.

⁹ Regolamento (UE) 2021/1755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2021, che istituisce la riserva di adeguamento alla Brexit (GU L 357 dell'8.10.2021, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1755/oj>).

Prestiti

- (15) Il sostegno pari a 122 601 810 400 EUR messo a disposizione dell'Italia sotto forma di prestito rimane invariato.
- (16) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021. Per motivi di chiarezza è opportuno sostituire integralmente l'allegato della decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021.
- (17) La presente decisione lascia impregiudicato l'esito delle procedure relative all'assegnazione di fondi dell'Unione nell'ambito di programmi dell'Unione diversi dal dispositivo per la ripresa e la resilienza o l'esito delle procedure esperibili in relazione alle distorsioni del funzionamento del mercato interno, in particolare a norma degli articoli 107 e 108 del trattato. Essa non dispensa gli Stati membri dall'obbligo di comunicare alla Commissione i casi di potenziali aiuti di Stato a norma dell'articolo 108 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza modificato

È approvata la valutazione del piano per la ripresa e la resilienza modificato dell'Italia sulla base dei criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241.

Articolo 2

Modifiche

L'allegato della decisione di esecuzione del Consiglio, del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 3

Destinatario

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a ..., il ...

Per il Consiglio

Il presidente
